

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatore SCHIAVONE: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cinematografia. (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2208)	409	
PRESIDENTE	409, 410	
BABBI, <i>Relatore</i>	410	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	410	
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 dal testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (941);		
PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (1462)	410	
PRESIDENTE	410, 411, 412	
RUSSO SPENA	411	
SANNICOLÒ	411	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	411	
SCHIAVETTI	412	
VERONESI, <i>Relatore</i>	410	
Proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
BERLOFFA ed EBNER: Adeguamento della indennità di alloggiamento a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, e successive modificazioni. (700)	412	
PRESIDENTE	412	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	412	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,45.		
VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		
Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Schiavone: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cinematografia (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2208).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore: Schiavone: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (2208) già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, nella seduta del 25 maggio 1960.		

L'onorevole Babbi, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BABBI, *Relatore*. Con la legge 22 dicembre 1959, n. 1098, venivano prorogate al 30 giugno 1960 le disposizioni vigenti per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897.

Tale proroga era stata disposta nella speranza che, nel frattempo, venisse approvato dal Parlamento il disegno di legge — attualmente all'esame del Senato — allo scopo di disciplinare con nuove disposizioni, meglio rispondenti ai principi ed alle attuali esigenze, tutta la materia regolata dalla legge 16 maggio 1947, n. 379, dalla legge 29 dicembre 1947, n. 958 e dalla legge 31 luglio 1956, n. 897 nonché dal regolamento approvato con regio decreto 24 novembre 1923, n. 3527.

Senonché, non essendo possibile concludere entro il termine stabilito l'iter del disegno di legge presentato dal Governo e considerata la imminente scadenza della proroga stabilita dalla legge del 22 dicembre 1959, n. 1098, tenuto conto della necessità di mantenere una continuità normativa, si ravvisa l'urgenza di approvare il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame per dare allo Stato la possibilità di esercitare i propri poteri fino all'entrata in vigore della nuova legge. Pertanto, invito la Commissione a voler suffragare con il proprio voto favorevole l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, è prorogato al 31 dicembre 1960.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bardini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 733 (941) e dei deputati Pieraccini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge: « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 » (941) d'iniziativa dei deputati Bardini ed altri e « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini » (1462) d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri.

L'onorevole Veronesi, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. L'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza recita: « Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti a offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di merciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitori di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso le autorità locali di pubblica sicurezza. Questa rilascia un certificato dell'avvenuta iscrizione ».

La proposta di legge n. 941 di iniziativa dei deputati Bardini ed altri, propone l'abrogazione dell'articolo 121, di cui ho dato lettura, ritenendolo superato dato che stabilisce delle pesanti adempienze quale, per esempio, l'obbligatoria iscrizione in un apposito registro presso l'autorità di pubblica sicurezza che, se era ritenuta opportuna all'epoca in cui venne redatto l'articolo 121, allorché le condizioni generali dei venditori ambulanti e delle altre categorie indicate erano caratterizzate dalla presenza prevalente di elementi girovaghi e spesso di dubbia moralità, oggi sembra superfluo in quanto stabilisce delle limitazioni inaccettabili.

Anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri tende allo stesso

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1960

fine; quest'ultima contiene, però, un articolo che prevede la concessione di una licenza da parte delle amministrazioni comunali a coloro che vogliono esercitare il mestiere di facchino.

In linea di principio mi dichiaro favorevole ai due provvedimenti in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SPENA. Io proporrei un rinvio della discussione. Il problema posto da questi provvedimenti al nostro esame merita tutta la nostra considerazione, però, sono del parere che non si può legiferare frammentariamente in una materia così complessa come è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il problema della riforma del testo unico va affrontato nel suo complesso, in modo coordinato ed armonico. Con queste leggi di modifica di un articolo o di un comma creiamo una pericolosa confusione legislativa in un settore particolarmente delicato.

VERONESI, Relatore. Questo rinvio, onorevole Russo Spena, sarebbe opportuno se potessimo ritenere di esaminare ed approvare quanto prima l'apposito disegno di legge che è assegnato alla nostra Commissione sulle modifiche da apportare al testo unico della legge di pubblica sicurezza.

RUSSO SPENA. Accetto la sollecitazione dell'onorevole Veronesi di procedere il più sollecitamente possibile alla discussione del disegno di legge comportante modifiche al testo unico di pubblica sicurezza, ma mantengo ferma la mia opinione sulla opportunità di non legiferare frammentariamente in questa materia.

PRESIDENTE. Assicuro che, subito dopo l'approvazione dei due stati di previsione, quello del Ministero del turismo e dello spettacolo e l'altro del Ministero dell'interno faremo questa discussione.

RUSSO SPENA. Io chiedo che tutte e due queste proposte di legge e le altre analoghe che stanno all'ordine del giorno vengano discusse contemporaneamente al disegno di legge n. 715 che ci è stato già assegnato e che prevede, appunto, tutta una serie organica di modifiche al testo unico attualmente in vigore. Faccio rilevare che alcune proposte ci sono state assegnate in sede legislativa, altre in sede referente.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo che siano passate tutte in

sede referente e si discutano insieme con il disegno di legge.

SANNICOLÒ. Se accettiamo questo principio, apriamo la strada a dei precedenti pericolosi...

PRESIDENTE. Si può fare l'inverso, chiedendo alla Presidenza di trasferirle tutte in sede legislativa.

SANNICOLÒ. Non è questo il problema. Se accettiamo il principio di non esaminare questioni che riguardano la legge di pubblica sicurezza fino a che non discuteremo il disegno di legge governativo, molte altre proposte rimarranno accantonate.

PRESIDENTE. Onorevole Sannicolò, il punto della questione sta nel fatto che alcune di queste proposte di legge ci sono state assegnate in sede legislativa mentre il disegno di legge è in sede referente. Noi possiamo seguire due vie: o abbiniamo tutti i provvedimenti in sede referente o tutti in sede legislativa. Non è possibile continuare il lavoro parte in sede legislativa e parte in sede referente. Se ho ben capito lei propone di mantenere la situazione come è, salvo a decidere alla fine.

SANNICOLÒ. Il problema che, oggi, dobbiamo discutere è così limitato, ristretto, che non mi pare che approvandolo verrebbe rotta l'organicità della revisione generale del testo unico di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Scalfaro, insiste nella richiesta?

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. L'importante per me è che non si facciano duplicati di discussione, però non insisto. Per quanto mi riguarda, sono favorevolissimo a discutere in qualsiasi momento la legge di modifica del testo unico di pubblica sicurezza. È chiaro, però, che questa decisione dovrà essere presa d'intesa con il Presidente della Camera e con il Ministro, perché non è il Sottosegretario che possa decidere, anche se il Sottosegretario personalmente sia pronto a discutere.

Il problema è di vedere — come diceva l'onorevole Russo Spena — se veramente sia possibile affrontare il problema nel suo complesso discutendo articolo per articolo o se si debba, invece, andare avanti a gocce. Desidero esprimere un parere personale sul merito delle due proposte all'esame confortato dalla esperienza modesta che ho di problemi che toccano anche la procedura penale. Non capisco perché la disposizione della registrazione degli ambulanti e simili sia considerata

limitativa quando è semplice constatare che ci troviamo di fronte, più che ad un controllo, ad una semplice iscrizione su di un registro che non danneggia alcuno.

Vogliamo togliere questo presunto controllo? Io credo che questa proposta sia di natura demagogica e, quindi, controproducente per tutti, minoranza e maggioranza, in quanto l'amministrazione deve avere quel minimo di controllo per impedire che l'illecito ed il lecito siano mescolati. Basta vedere l'elenco che è stato letto — non voglio accusare nessuno — dei mestieri compresi nell'articolo 121 per constatare che, molte volte, si tratta di attività che favoriscono azioni illecite. Non vedo come questo articolo possa essere considerato limitativo dei principi fondamentali della Costituzione.

SCHIAVETTI. Non si tratta della concessione di una speciale autorizzazione ma, piuttosto, è doveroso disciplinare un settore ed il migliore sistema ritengo sia proprio quello della iscrizione.

L'uso di un tale metro rientra nelle facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza che, ovviamente, debbono essere informate sulla attività svolta da determinate persone.

Anche per coloro che gestiscono i posteggi per le automobili è richiesta specifica autorizzazione, nonché l'iscrizione nell'apposito elenco.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione, sin qui svolta, abbia dimostrato la necessità di abbinare il proseguimento dell'esame delle due proposte di legge n. 941 Bardini ed altri e n. 1462 Pieraccini ed altri, riflettenti l'abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché degli altri provvedimenti che importano modifiche al testo unico in vigore, al disegno di legge n. 715.

Pertanto, metto in votazione la proposta formulata dall'onorevole Russo Spena di abbinare la discussione di queste due proposte di legge alle altre analoghe proposte di modifica alla legge di pubblica sicurezza con l'intesa che, dopo la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e quello del Ministero dell'interno, metteremo all'ordine del giorno dei nostri lavori questi provvedimenti.

Pongo, pertanto, in votazione la proposta di rinvio della discussione dei due provvedimenti in esame ed il loro abbinamento al disegno di legge n. 715.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloff e Ebner: Adeguamento della indennità di alloggio a favore dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, e successive modificazioni (710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloff ed Ebner: « Adeguamento della indennità di alloggio a favore dei maestri elementari, di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, e successive modificazioni » (710).

Il Relatore, onorevole Pucci Ernesto, ha chiesto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore SCHIAVONE: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2208):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Babbi, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Elkan, Gagliardi, Gaudioso, Guidi, Iotti Leonilde, Mattarelli Gino, Nanni, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli, Viviani Luciana e Zurlini.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO